

Tribunale di Udine, sezione civile

Provvedimento dd. 08.11.2006

Giudice del Registro dott. Gianfranco Pellizzoni

Il Giudice del Registro delle Imprese di Udine;

letta la richiesta del Conservatore del Registro delle Imprese di Udine di data 26.06.2006, concernente la necessità o meno, per le persone dichiarate fallite, di ottenere la pronuncia di riabilitazione per l'esercizio di svariate attività imprenditoriali sulla base delle specifiche normative di settore, per i fallimenti dichiarati anteriormente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 5/06, in relazione al caso di un soggetto dichiarato fallito in data 19.10.1995 (e con fallimento chiuso nell'anno 1998), che aveva iniziato l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti non alimentari, in data 26.04.2006, dichiarando l'assenza di cause ostative e all'eventuale avvio di un procedimento di cancellazione d'ufficio;

rilevato che con l'abolizione del pubblico registro dei falliti, a seguito dell'abrogazione dell'art. 50 l. fall., disposta dall'art. 47 del d. lgs. 09.01.2006, n. 5, vengono meno tutti gli aspetti sanzionatori personali connessi con l'iscrizione del fallito nel predetto registro e le conseguenti incapacità, essendo venute meno tutte le incapacità personali che colpivano il fallito, con le sole limitazioni previste dai novellati artt. 48 e 49 l. fall. in tema di corrispondenza e di libertà di circolazione, in attuazione del principio contenuto nell'art. 1, sesto comma, n. 4 della legge delega 14.05.2005, n. 80 ("...modificare la disciplina delle conseguenze personali del fallimento, eliminando le sanzioni personali e prevedendo che le limitazioni alla libertà di residenza e di corrispondenza del fallito siano connesse alle sole esigenze della procedura") e parimenti che a seguito dell'abolizione dell'art. 2, primo comma, lett. a) del dpr. n. 223/67 contenuta nell'art. 152 del d. lgs. n. 5/06 è stata soppressa la prevista incapacità del fallito di esercitare il diritto di voto e di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, contenuta nella lett. e) dell'art. 3 della legge 08.08.1991, n. 264;

rilevato in particolare che in precedenza il fallito era iscritto nel pubblico registro dei falliti tenuto presso il Tribunale, disciplinato dall'art. 697 del precedente codice di commercio (non essendo le norme sul pubblico registro dei falliti previste dalla legge del 1942 mai state emanate) e tale iscrizione comportava le incapacità previste dalla legge, fino a quando non veniva cancellata per revoca del fallimento o per la pronuncia di riabilitazione; considerato che nel vigore della precedente disciplina dall'apertura della procedura concorsuale derivavano una serie di incapacità personali conseguenti all'iscrizione nel pubblico registro dei falliti, che aveva valore costitutivo e comportavano la perdita dell'elettorato attivo e passivo, nonché delle limitazioni alla capacità di esercitare determinate professioni, per le quali era prevista l'iscrizione in appositi albi e di assumere determinati uffici, quale quello di tutore, di curatore, di giudice popolare, di amministratore e sindaco di società per azioni, di liquidatore, di rappresentante comune degli obbligazionisti, di curatore ex art. 28 l. fall., di arbitro, agente di cambio ecc.;

rilevato in particolare che le incapacità derivavano indirettamente dal fatto che la legge richiedeva, al fine di poter ricoprire determinati uffici o cariche pubbliche, o per l'iscrizione in determinati elenchi o albi professionali, il requisito dell'esercizio o del pieno esercizio dei diritti civili e politici, la cui privazione, collegata alla dichiarazione di fallimento, era sancita dall'art. 2, primo comma lett. a) del t. u. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo di cui al dpr. n. 223/67 (che comportava l'incapacità per il fallito di esercitare il diritto di voto per cinque anni), con la conseguenza che il fallito non poteva ad esempio esercitare l'attività di avvocato, dottore commercialista, ragioniere, mediatore, agente e rappresentante di commercio, né svolgere professioni sanitarie, di magistrato, giudice di

pace, cancelliere, impiegato dello stato, venditore di generi di monopolio, ecc..., secondo le svariate previsioni delle singole leggi speciali;

considerato per contro che non sussiste, né sussisteva in passato, per effetto del fallimento, il divieto di esercitare la professione di imprenditore commerciale, in quanto questo divieto derivava e deriva dalla condanna penale per bancarotta, che comporta l'inabilitazione all'esercizio dell'impresa commerciale per dieci anni in caso di bancarotta fraudolenta e fino a due anni in caso di bancarotta semplice, salve specifiche previsioni di singole leggi speciali sui requisiti di "moralità" o godimento dei diritti civili e politici;

rilevato che a seguito dell'abolizione del pubblico registro dei falliti e delle correlate incapacità previste dalla legge (art. 50 l. fall.) e del procedimento di riabilitazione previsto dagli artt. 142-145 del testo precedente della l. fall., oggi sostituito dal procedimento di esdebitazione, nonché dell'abolizione del richiamato art. 2, comma primo, lett. a) del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al d. p. r. 20.03.1967, n. 223 (v. art. 152 d. lgs. n. 5/06), oltre a essere venute meno tutele incapacità previste dalla legge (salve le singole ipotesi, non connesse all'iscrizione nel registro dei falliti, come ad esempio quella prevista dall'art. 28, primo comma lett. c) per la nomina a curatore), le residue incapacità personali del fallito, cessano automaticamente con la semplice chiusura del fallimento;

rilevato che parimenti anche gli aspetti sanzionatori connessi con le condizioni di "moralità", relative a non essere stati dichiarati falliti, richieste dalla normativa di settore, appaiono venute meno, dopo l'abolizione sia del registro dei falliti, sia della procedura di riabilitazione (v. ad esempio la L. R. del Friuli Venezia Giulia, 05.12.2005, n. 29, che all'art. 6, primo comma, lett. a) prevedeva che "... non possono esercitare l'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche: a) coloro che siano stati dichiarati falliti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione");

rilevato d'altro canto che la procedura di riabilitazione deve ritenersi definitivamente abrogata anche per i fallimenti già chiusi alla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 5/06, (pur in assenza di una dichiarazione espressa del d. lgs. n. 5/06), non solo per il venir meno degli aspetti sanzionatori prima esaminati, che devono necessariamente essere applicati a tutti i soggetti falliti, ma anche perché agli artt. 142-145 vecchio testo della legge fallimentare, non può certamente essere applicato il principio dell'ultrattività sancito dall'art. 150 della disciplina transitoria, che attiene ai soli procedimenti di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, che vanno definiti secondo la legge anteriore e non alla procedura di riabilitazione (ivi non menzionata) e attinente a procedure concorsuali necessariamente già definite e quindi non rientranti nell'ambito dell'art. 150, in quanto il procedimento di riabilitazione presuppone la chiusura del fallimento e anche per logico coordinamento fra le norme, dato che l'abrogazione dell'art. 50 che ne costituiva il presupposto, fa conseguentemente venir meno anche la necessità del procedimento di riabilitazione;

rilevato, sotto tale profilo, che il legislatore ha ben chiarito nella relazione illustrativa al decreto legislativo, recante la riforma organica delle procedure concorsuali all'art. 151 (150), che in attuazione del principio della legge delega, sono stati soppressi il pubblico registro dei falliti e il propedeutico procedimento di riabilitazione, oltre all'incapacità di esercitare il diritto di voto, con le conseguenti limitazioni legate al mancato pieno godimento dei diritti civili e politici, rendendo evidente la non necessità del procedimento di riabilitazione, anche per i fallimenti già chiusi alla data di entrata in vigore della novellata normativa;

ritenuto pertanto che l'ipotizzata causa ostativa all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti non alimentari, non appare sussistere;

P. Q. M.

nell'ambito dei poteri di vigilanza sulla tenuta del Registro delle Imprese demandati a questo giudice, conferma l'operato dell'ufficio.

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
(
/Subject
(D:20080220183344)
/ModDate
(
/Keywords
(PDFCreator Version 0.8.0)
/Creator
(D:20080220183344)
/CreationDate
(Avvocato)
/Author
-mark-